

VADEMECUM ECM

ECM Educazione Continua in Medicina. E' il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile. Prendersi cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

ECM OBBLIGO DEONTOLOGICO

Art. 19 CdM - Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze.

DECORRENZA OBBLIGO FORMATIVO L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di prima iscrizione all'Ordine.

CREDITI FORMATIVI ECM L'esecuzione e la realizzazione dell'attività formativa in materia di obbligo formativo è misurata mediante crediti formativi

OBBLIGO FORMATIVO Numero standard di crediti formativi previsti dalla normativa. L'obbligo formativo è triennale.

OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE Numero crediti formativi necessari e calcolati per il singolo Professionista al netto di eventuali riduzioni, esoneri ed esenzioni individuali. L'obbligo formativo individuale è triennale.

Il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

OBBLIGO FORMATIVO MEDICI COMPETENTI Obbligo di acquisizione crediti ECM nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro" per almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale del triennio.

Consulta la pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1742

ESONERO La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. Diritto esercitabile **esclusivamente** su istanza del professionista sanitario tramite la propria area personale del Co.Ge.A.P.S.

La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di **almeno 3 mesi** nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale di un terzo per ogni anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

ESENZIONE La sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, dà diritto all'esenzione dalla formazione ECM.

Diritto esercitabile **esclusivamente** su istanza del professionista sanitario tramite la propria area personale del Co.Ge.A.P.S.

L'esenzione riduce l'obbligo formativo nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi; se coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

FORMAZIONE INDIVIDUALE Tutte le attività formative non erogate da provider per le quali il professionista procedere con la richiesta di riconoscimento crediti tramite la propria area personale del Co.Ge.A.P.S.

a) **Attività di ricerca scientifica:**

1. **Pubblicazioni scientifiche:** i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione di 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) di 1 credito (se in posizione non preminente)

2. **Sperimentazioni cliniche:** i professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante *“Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria”* maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l'approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori: 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi; 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi; 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

b) **Tutoraggio individuale:** i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono compresi in tale riconoscimento i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie, il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

c) **Attività di formazione individuale all'estero:** attività formative svolte all'estero finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale

d) **Attività di autoformazione:** l'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM. Il professionista autocertifica l'impegno orario dedicato a questa attività: il numero di ore autocertificato sarà convertito in crediti. Il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale individuale.

N.B. I crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze.

DOSSIER FORMATIVO Espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali. La costituzione di un dossier formativo prevede un ^{*2}bonus di crediti per il professionista.

- **DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO** espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

- **DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE** Costruito direttamente dal singolo professionista sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale utilizzando la funzione informatica presente sul portale del COGEAPS

^{*1}**BONUS:** Il bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi, di cui 30 assegnati nel triennio in corso se il professionista costruirà un dossier individuale o farà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

^{*2}**ATTESTAZIONE ECM** Il professionista sanitario può chiedere al proprio Ordine, in qualsiasi momento, l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS.

^{*3}**CERTIFICAZIONE ECM** Il professionista sanitario può chiedere al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio.

Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini.

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.

^{*2-3}*Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.*

PROVIDER soggetto accreditato e abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti. I provider possono essere accreditati a livello nazionale o regionale.

N.B. I provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di formazione a distanza, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).

Co.Ge.A.P.S. Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie – Gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i professionisti sanitari, raccogliendo dai provider i report delle partecipazioni ECM; fornisce gli strumenti ad Ordini per certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari.

Portale utile al Professionista per:

- monitorare e verificare la propria posizione rispetto all'obbligo formativo ECM
- inserire istanza di esonero ECM
- inserire istanza di esenzione ECM
- inserire richiesta riconoscimento crediti per attività individuale
- costruire dossier formativo individuale

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, (CNFC) Organo di governo del sistema ECM

Age.Na.S. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è al servizio del sistema ECM, garantendo ogni attività di supporto tecnico e amministrativo alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, (CNFC) organo di governance del sistema

ECM Piemonte Portale per la Formazione in Sanità della Regione Piemonte

Sitografia:

- <https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>
- https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf
- <https://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx>
- https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Accordo_Stato-Regioni_del_2_febbraio_2017_in_materia_di_ECM.pdf
- https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2023/08/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014-e-aggiornamenti_acc.pdf